

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

Doc. XVIII  
n. 57

## **RISOLUZIONE DELLA 13<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

**(Territorio, ambiente, beni ambientali)**

*(Estensore LANIECE)*

*approvata nella seduta del 12 marzo 2014*

SULLA

**PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL  
CONSIGLIO RELATIVA ALLA COSTITUZIONE E AL FUNZIONAMENTO  
DI UNA RISERVA STABILIZZATRICE DEL MERCATO NEL SISTEMA  
UNIONALE DI SCAMBIO DI QUOTE DI EMISSIONE DEI GAS A EFFETTO  
SERRA E RECANTE MODIFICA DELLA DIRETTIVA 2003/87/CE (COM  
(2014) 20 DEFINITIVO)**

*ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento*

---

**Comunicata alla Presidenza il 13 marzo 2014**

---

La Commissione,

esaminato l'atto comunitario COM (2014) 20 definitivo, ricordato che la proposta in esame modifica la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003 sul sistema unionale dello scambio delle quote di emissione di gas a effetto serra (EU ETS) e istituisce una riserva stabilizzatrice del mercato mirante a compensare gli squilibri tra domanda e offerta di quote;

considerato che, essendo la tutela dell'ambiente l'obiettivo principale della proposta, la base giuridica è individuata nell'articolo 192, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in base al quale il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, decidono in merito alle azioni che devono essere intraprese dall'Unione per realizzare gli obiettivi della politica dell'Unione in materia ambientale;

valutato che il sistema unionale di scambio delle quote di emissione (EU ETS) funziona come sistema armonizzato di regolazione del mercato del carbonio in tutto il territorio dell'Unione. L'Unione europea ha pertanto diritto ad agire in conformità al principio di sussidiarietà. La sua azione finalizzata a modificare una direttiva vigente non comporta una sottrazione di sovranità per gli stati membri. L'iniziativa della Commissione ha la finalità di migliorare il sistema di scambio delle quote di emissione e di garantire il rispetto dei *target* ambientali internazionali dell'Unione, obiettivo che può essere raggiunto solo al livello dell'Unione,

si pronuncia, per quanto di competenza, in senso favorevole con le seguenti osservazioni:

si sottolinea preliminarmente che il meccanismo di riserva proposto dalla Commissione europea rappresenta un primo passo nella giusta direzione, ritenendo tuttavia necessario rivedere alcuni parametri implementativi al fine di garantirne l'efficacia;

poiché l'implementazione del meccanismo a partire dal 2021 non permette di dare un segnale di breve periodo al mercato, si rende necessario anticipare l'introduzione del meccanismo di riserva al 2018;

gli aggiustamenti annuali ai volumi d'asta, sia in sottrazione che in addizione, non consentono di reagire in maniera adeguata agli *shock* che il sistema cerca di correggere, si ritiene pertanto necessario aumentare il volume dell'aggiustamento.